

Policy

Progetto di Governo Societario

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 05.03.2024

Indice

Per reperire più rapidamente i contenuti di interesse, posizionarsi sulla sezione dell'Indice prescelta e utilizzare la combinazione "tasto ctrl + clic del mouse" per andare alla sezione dedicata.

1.	Premessa	4
2.	Normativa di riferimento	5
3.	Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano	6
3.1.	Ambito di applicazione	6
3.2.	Principio di Proporzionalità	7
3.3.	Modello di amministrazione e controllo	8
3.4.	Struttura societaria	8
3.5.	Evoluzione del Gruppo	12
3.6.	La direzione e coordinamento del Gruppo	13
3.7.	Sistema dei controlli interni di Gruppo	14
4.	Il controllo sul sistema di governance di Gruppo. Struttura organizzativa	15
4.1.	Assetto Organizzativo interno della Capogruppo	15
4.2.	Compiti, poteri e composizione degli organi sociali	16
4.3.	Assemblea degli azionisti	17
4.4.	Consiglio di Amministrazione	17
4.5.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	20
4.6.	L'Amministratore Delegato // Il Direttore Generale	21
4.7.	Collegio Sindacale	22
4.8.	Sistema delle deleghe	23
4.9.	Sistema dei controlli interni	24
4.10.	Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001	25
4.11.	Funzioni di controllo	25
4.11.1	Funzione di Revisione Interna di Gruppo	26
4.11.2	Funzione di Risk Management	26
4.11.3	Funzione di Compliance e Antiriciclaggio	27
4.12.	Revisione legale dei conti	27
4.13.	Comitati interni	27
4.14.	Comitati endoconsiliari	28
4.15.	Sistema di incentivazione e remunerazione	28

4.16. Flussi informativi	29
4.17. Diritti degli azionisti	29
4.18. Struttura finanziaria	30
4.19. Soggetti collegati e conflitti di interesse	30
4.20. Modello di organizzazione, gestione e controllo. Codice Etico e di Comportamento	31
5. Contesto normativo esterno	32

1. Premessa

In conformità con la normativa vigente, il Regolamento "Progetto di Governo Societario" intende illustrare gli assetti statutari e di organizzazione interna della Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. (d'ora in poi, "Cassa di Risparmio" o "Capogruppo") e del relativo gruppo bancario (d'ora in poi, "Gruppo"), nonché rappresentare le motivazioni che giustificano la scelta del modello di amministrazione e controllo adottato.

In questa prospettiva, il Regolamento Progetto di Governo Societario si aggiunge al Regolamento Generale Aziendale, predisposto dalla Cassa di Risparmio, e all'Ordinamento Organizzativo predisposto da Banca di Cividale Spa (d'ora in poi "CiviBank") che declinano nel dettaglio i rispettivi assetti organizzativi interni e illustrano il ruolo e i compiti degli organi sociali e delle articolazioni della struttura interna. La crescita del Gruppo Cassa di Risparmio, le modifiche apportate allo statuto e i recenti sviluppi aziendali hanno reso opportuna la redazione del presente Progetto di Governo Societario, che adotta un approccio più generale e immediatamente coerente con le previsioni della normativa secondaria.

Il Progetto di Governo Societario viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale ed è recepito dalle società del Gruppo.

Il presente documento è disponibile anche sul sito Internet delle Banche del Gruppo ai seguenti indirizzi: www.sparkasse.it; www.civibank.it .

2. Normativa di riferimento

Gli assetti organizzativi e di governo societario di una banca, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

La necessità di adottare assetti organizzativi adeguati trova il proprio fondamento normativo nelle disposizioni che regolano il governo societario e le funzioni degli organi sociali delle società di capitali e, più in particolare, delle banche.

Secondo una prospettiva di diritto comune, il Decreto Legislativo 17/01/2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 03/10/2001, n. 366" ha innovato la disciplina codicistica delle società. In particolare, è stata prevista la possibilità di adottare il modello di amministrazione e controllo monistico o dualistico, in alternativa al sistema tradizionale.

In secondo luogo, le Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17/12/2013 (d'ora in poi, "Disposizioni di Vigilanza"; v. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II) impongono espressamente la redazione di un progetto di governo societario, il quale deve:

- illustrare le ragioni che rendono il modello di amministrazione e controllo prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e dei controlli;
- descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa, ai diritti degli azionisti, alla struttura finanziaria e alle modalità di gestione dei conflitti di interesse;
- nel caso della Capogruppo, fornire un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse società del gruppo, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema dei controlli.

3. Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano

3.1. Ambito di applicazione

Oltre che assolvere un preciso adempimento di legge, il Progetto di Governo Societario rappresenta per il Gruppo, da un lato, l'occasione per svolgere l'analisi della propria struttura e, dall'altro, uno strumento di comunicazione con i propri azionisti, gli investitori e il mercato, volto a fornire nel dettaglio le informazioni circa i meccanismi di governance che presidono al funzionamento della Cassa di Risparmio e al relativo Gruppo. Inoltre, la Capogruppo valuta costantemente le opportunità di aggiornamento del proprio assetto di governance al fine di allinearli all'evoluzione del contesto normativo e alle best practice di mercato.

Il presente Progetto di Governo Societario ha la funzione di illustrare il modello di "corporate governance" del Gruppo Bancario.

Di seguito sono descritte le Banche e le società del Gruppo Bancario costituito nel 2002:

Cassa di Risparmio di Bolzano

La prima Cassa di Risparmio dell'Alto Adige viene costituita a Bolzano il 06/11/1854 con denominazione "Cassa di Risparmio della città di Bolzano". Negli anni successivi vengono costituite nel territorio provinciale diverse altre Casse di Risparmio che tra il 1927 e il 1935 sono oggetto di fusione con la Cassa di Risparmio della città di Bolzano, che assume la denominazione "Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano".

Infine, nel 1992 viene costituita la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG, come risultato del conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano ai sensi della Legge 30/07/1990, n. 218. La società così costituita continua in modo prioritario il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano.

La Cassa di Risparmio di Bolzano, banca che svolge l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero ed è, altresì, autorizzata alla prestazione di alcuni servizi di investimento. La Cassa di Risparmio ha chiesto l'ammissione delle proprie azioni a un circuito alternativo di negoziazione e a partire dal 27/12/2017 tali strumenti finanziari sono quotati sul mercato Hi-Mtf. Sul medesimo mercato sono parimenti negoziate le obbligazioni emesse dalla Banca.

CiviBank

La Società Anonima Cooperativa, costituita in Cividale del Friuli nel 1886 con la denominazione di "Banca Cooperativa di Cividale", nel 1949 ha assunto la denominazione "Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata". Nel 2001 la Banca ha acquisito la Banca Agricola - Kmečka Banka e l'anno successivo viene costituito il Gruppo Banca Popolare di Cividale. Nel 2005 la banca ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni". Tra il 2013 e il 2015, attraverso alcune operazioni, ha incorporato le controllate Banca di Cividale SPA e NordEst Banca SPA, nonché la società immobiliare Tabogan e la società di leasing Civileasing, precedentemente controllate al 100% dalla Banca Popolare di Cividale. Nel 2018 la banca ha modificato il suo nome e logo, assumendo la denominazione di "Banca di Cividale" (abbreviato "CiviBank").

Nel 2021 la società è stata trasformata in società per azioni e società benefit e ha assunto la denominazione attuale "Banca di Cividale Società per Azioni" in forma abbreviata "CiviBank SpA".

Sparim SpA

La Società Sparim Spa (d'ora in poi Sparim) è una società controllata al 100% dalla Capogruppo e attiva nel settore immobiliare, è una società strumentale in quanto responsabile dello sviluppo e della gestione del patrimonio immobiliare della Cassa di Risparmio. Con riferimento alla governance, Sparim è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale; con riferimenti, invece, all'organizzazione aziendale la gestione è affidata ad un direttore dal quale dipendono le diverse strutture interne, rispettivamente competenti per l'area amministrativa e tecnica.

Raetia SGR SpA

La società Raetia SGR s.p.a. in liquidazione è controllata al 100% e attiva nel settore della gestione dei fondi immobiliari. Tale società si trova ormai da anni in liquidazione e la procedura è in fase di definizione.

SPK OBG srl


La società SPK OBG srl, controllata al 60% dalla Cassa di Risparmio, ha per oggetto esclusivo l'acquisto a titolo oneroso, nell'ambito di una o più operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite di (i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in blocco; (iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche.

In aggiunta, si segnala che Cassa di Risparmio Casa srl – Sparkasse Haus (d'ora in poi, Sparkasse Haus), società controllata al 100% da Cassa di Risparmio di Bolzano SpA e attiva nella mediazione immobiliare, non fa parte del Gruppo bancario, rientrando, viceversa, nell'area di consolidamento integrale in conformità a quanto previsto dal principio contabile IFRS 10.

Alla luce delle Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II) CiviBank, Sparim, SPK OBG srl e Raetia SGR in liquidazione non redigono il proprio Progetto di Governo Societario.

Di seguito si riporta il prospetto partecipativo del Gruppo Bancario alla data di redazione del presente documento:

Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano



*Anche se controllata al 100,00% dalla Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, non fa parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano.

3.2. Principio di Proporzionalità

Secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare n. 285 del 17/12/2013 le banche applicano le disposizioni in funzione del “principio di proporzionalità”, ovvero con modalità adeguate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

A tal proposito:

- Cassa di Risparmio, Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, appartiene al novero delle banche intermedie;
- Banca di Cividale SpA – Società Benefit, appartiene al novero delle banche di minori dimensioni o complessità operativa.

Per quanto attiene Cassa di Risparmio di Bolzano, tale riconduzione, legata a motivazioni attinenti alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca, è altresì coerente con la tipologia di attività svolta dalla stessa (attività tipica di banca retail), la struttura proprietaria del gruppo, anche alla luce delle scelte di non accedere al mercato del capitale di rischio e con il perimetro di attività del Gruppo, limitato ad un ambito interregionale. In applicazione del principio di proporzionalità si è pertanto ritenuto di adottare una struttura di governance snella. A tal fine, la Cassa di Risparmio ha costituito, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il solo Comitato Rischi e ha conferito le deleghe ad un unico Amministratore Delegato, con funzione anche di Direttore Generale.

Per quanto riguarda Banca di Cividale, tale riconduzione è legata a motivazioni attinenti alla tipologia di attività svolta, attività tipica di banca retail operante nel nord-est, non orientata verso settori come quello della gestione

del risparmio o della negoziazione per conto proprio o in conto terzi, che non ricerca in misura rilevante fonti di funding sui mercati del capitale di rischio. Parimenti tra i criteri valutati rientra la struttura proprietaria che vede il capitale sociale di Banca di Cividale controllato per il 79,1% dalla Capogruppo e il restante distribuito fra un azionariato diffuso; non si rilevano pertanto interessi di minoranza significativi che richiedono l'adozione di assetti di governance complessi da un punto di vista operativo e organizzativo. Inoltre, l'appartenenza al Gruppo bancario Cassa di Risparmio, con la conseguente esternalizzazione di servizi operata verso la Capogruppo nel corso del processo di integrazione e la migrazione informatica verso l'outsourcer IT Cedacri SpA, ha comportato per Banca di Cividale una semplificazione dell'attività operativa e organizzativa.

3.3. Modello di amministrazione e controllo

Le banche del Gruppo Bancario hanno scelto di adottare il sistema di amministrazione e controllo "tradizionale" caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, con poteri di gestione, e di un Collegio Sindacale, con compiti di controllo, entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il sistema "tradizionale" è ritenuto preferibile in quanto prevede la sussistenza di una netta separazione tra l'attività di amministrazione e quella di controllo.

L'articolazione tripartita degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) appare, infatti, quella più adatta ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, grazie alla lineare distribuzione delle funzioni deliberative, gestorie e di controllo.

Inoltre, secondo la prospettiva della disciplina bancaria (Disposizioni di Vigilanza Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1), tale sistema consente di attribuire in modo chiaro ed efficace:

- la funzione di supervisione strategica al Consiglio di Amministrazione;
- la funzione di gestione al Consiglio di Amministrazione con la partecipazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale in Capogruppo e del Direttore Generale in CiviBank;
- la funzione di gestione al Comitato Esecutivo per CiviBank (ove nominato);
- la funzione di controllo al Collegio Sindacale.

La scelta del sistema tradizionale è confermata e avvalorata da alcune ulteriori considerazioni. In particolare: (1) alla luce di valutazioni simili, la maggioranza delle banche italiane ha adottato tale sistema; (2) la connotazione fortemente territoriale dell'operatività della Cassa di Risparmio e di CiviBank non pare giustificare l'adozione dei modelli alternativi, i quali, di contro, rispondono maggiormente alle esigenze di banche operanti a livello internazionale; (3) nel corso della loro storia, Cassa di Risparmio e CiviBank hanno sempre adottato il sistema tradizionale e, pur essendosi largamente sviluppate e radicalmente trasformate, non sono intervenuti eventi tali da giustificare un cambio di sistema di governo.

All'interno della Capogruppo a partire da maggio 2015, è stato nominato un Amministratore Delegato, individuato nella medesima persona che ricopre la carica Direttore Generale in conformità con le previsioni dello Statuto.

In CiviBank invece la Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì le rispettive attribuzioni. Per CiviBank al momento il Comitato Esecutivo non è operante non essendone stati nominati i membri.

3.4. Struttura societaria

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA

La Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano è stata costituita in virtù del Regio Decreto n. 2273 del 10/10/1935 per mezzo della fusione in Cassa di Risparmio di Bolzano, fondata nel 1854, delle altre due Casse di Risparmio allora esistenti in provincia (Casse di Risparmio di Merano e Brunico, fondate rispettivamente nel 1870 e nel 1857), dopo aver già assorbito le Casse di Risparmio di Bressanone, Ortisei e Vipiteno, mentre la Cassa di Risparmio di Merano aveva incorporato quella di Silandro.

Nel 1992, l'ente creditizio, in virtù di quanto consentito dalla Legge n. 218 del 30/07/1990 e dal Decreto Legislativo n. 356 del 20/11/1990, aveva conferito l'azienda bancaria ad una nuova società appositamente costituita, "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.". L'ente, sotto la denominazione di "Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano", prosegue ancora oggi i propri tradizionali fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, mentre la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. svolge il proprio ruolo di ente creditizio.

Nel marzo del 1994, la Cassa di Risparmio di Bolzano ha emesso un prestito obbligazionario convertibile subordinato, della durata di dodici anni, a favore della Bayerische Landesbank di Monaco di Baviera, mentre

nell'ottobre del 1994 ha effettuato un'operazione di aumento di capitale mediante un'offerta pubblica di sottoscrizione che ha portato all'ingresso nella compagine sociale di oltre 4.500 nuovi azionisti.

Nel dicembre 1996, si è chiusa con successo un'offerta pubblica di vendita di n. 162.500 azioni ordinarie, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano nell'ambito di un progetto tendente alla realizzazione di una maggiore diversificazione delle proprie attività. Le azioni sono state poste in vendita al prezzo di 240.000 Lire cadauna (oggi euro 123,95), per un ammontare complessivo pari a 39 miliardi di Lire (oggi euro 20.141.819,06), aumentando così il numero degli azionisti fino a 6.123.

Nel dicembre del 1997, la Bayerische Landesbank di Monaco ha esercitato la facoltà di convertire il prestito obbligazionario convertibile subordinato, sottoscritto nel 1994, facendo aumentare il capitale sociale della Cassa di Risparmio di Bolzano da 325 miliardi di Lire (oggi euro 167.848.492,20) a 360 miliardi di Lire (oggi euro 185.924.483,67), elevando così la propria partecipazione nella stessa dallo 0,31% al 10%.

Nell'ottobre 1998, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, nell'ambito di un più ampio programma di dismissione della partecipazione detenuta nella Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in modo da conformarsi, mediante una pluralità di cessioni coordinate e ad attuazione progressiva, al parametro di diversificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della direttiva del Ministero del Tesoro del 18/11/1994, ha effettuato un'offerta pubblica di vendita di azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. diminuendo la propria quota di partecipazione del capitale dal 78,82% al 68,82%. La quota del capitale detenuta dagli azionisti diffusi è aumentata proporzionalmente dall'11,18% al 21,18%.

Nel 2003, la Banca Popolare di Lodi è entrata nel capitale sociale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con una quota pari al 20%, al fine di poter sviluppare la già esistente *partnership* nel campo finanziario, industriale e commerciale. Nel rispetto del decreto legislativo n. 153 del 17/05/1999 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, giusta autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, del 07/08/2002, ha alienato alla Banca Popolare di Lodi 720.000 azioni (20%) della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. per un controvalore di 362.998.000,00 euro, corrispondente ad un valore unitario per azione di euro 504,16. In seguito alla suddetta cessione, la quota detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano è scesa a circa il 48,82% del capitale sociale della Banca.

Giusta autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, del 01/06/2004, nonché autorizzazione della Banca d'Italia del 09/07/2004, nel 2004 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha riacquisito il 10% del capitale sociale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. detenuto dalla Bayerische Landesbank, per un controvalore di euro 79.200.000, corrispondente ad un valore unitario per azione di euro 220 un'operazione che ha portato il maggiore azionista di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. a detenere una quota pari a ca. il 58,82% del capitale di quest'ultima. La Bayerische Landesbank di Monaco ha motivato la suddetta operazione con esigenze infragrupo di riassetto generale delle proprie partecipazioni.

Nel 2006, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, con autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, del 20 dicembre 2006, ha riacquisito da Banca Popolare Italiana il 10% del pacchetto azionario della Banca (360.000 azioni) per un controvalore di euro 115.200.000, corrispondente ad un valore unitario per azione di euro 320. In seguito a tale operazione la quota detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio è salita a ca. il 68,82% del capitale sociale della Banca.

Nel 2007 la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ha rilevato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano una quota pari al 5% di azioni proprie, per un controvalore di euro 57,6 milioni, corrispondente a euro 320 per azione. Nel dicembre 2007, giusta autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro del 7 dicembre 2007 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha riacquisito da Banco Popolare Scarl (ex Banca Popolare Italiana S.p.A.) la restante quota detenuta, pari al 9,99% del capitale sociale di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., cioè n. 359.640 azioni per un controvalore di euro 115.444.440 corrispondente ad un valore unitario per azione di euro 321.

Nel 2008 un pacchetto pari al 10% del capitale sociale (5% Banca, 5% Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano) è stato oggetto di un'offerta pubblica di vendita (OPV) al prezzo di euro 359,00 per azione.

Nell'autunno 2012 si è chiusa con successo un'operazione di aumento di capitale con l'emissione di n. 450.000 azioni ordinarie per un controvalore massimo di euro 94.500.000.

In data 11/12/2015 si è concluso l'ultimo aumento di capitale con la sottoscrizione di n. 20.452.013 azioni ordinarie, la sottoscrizione di n. 452 Obbligazioni Perpetue Convertibili in Azioni per un valore complessivo pari a euro 45.200.000 e la sottoscrizione di n. 29.096 Obbligazioni Subordinate Convertibili in Azioni per un valore complessivo pari a euro 363.700, portando il numero totale delle azioni da 40.500.000 a 60.952.013 azioni e il capital sociale da euro 311.850.000 a euro 469.330.500,10.

CiviBank

Banca di Cividale S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede a Cividale del Friuli (UD) e operante in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, è stata costituita a Cividale del Friuli in data 22/07/1886, con il nome di "Banca

cooperativa di Cividale Società Anonima a capitale illimitato”, allo scopo di sostenere l'economia locale dell'allora mandamento cividalese. Nel 1949 la banca è divenuta “banca popolare” e ha assunto la denominazione sociale di “Banca Popolare di Cividale S.c.a.r.l.” Nel 1974 viene costituito il Consorzio fra le Banche Popolari della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di rappresentare unitariamente le istanze e gli interessi della categoria nei rapporti con la Regione e altri organismi locali e nazionali, e la banca entra a farne parte. Nel 1998 il Consorzio fra le Banche Popolari della Regione Friuli-Venezia Giulia è stato messo in liquidazione per il venir meno degli scopi consortili. Nel 2000 viene costituita la società Banca di Cividale S.p.A., a cui Banca Popolare di Cividale S.c.a.r.l. cede tutti i propri sportelli. Alla costituzione di Banca di Cividale S.p.A., diventano soci della stessa Banca Popolare di Cividale S.c.a.r.l. (con una partecipazione rappresentativa del 70% del capitale sociale) e Deutsche Bank S.p.A. (con una partecipazione rappresentativa del 30% del capitale sociale). Nel 2001 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa acquisisce una partecipazione rappresentativa del 10% del capitale di Banca di Cividale S.p.A. da Deutsche Bank S.p.A., che riduce in questo modo la propria partecipazione al 20%. Nello stesso anno Banca Popolare di Cividale S.c.a.r.l. ha incorporato Banca Agricola-Kmecka Banka di Gorizia, riferimento della Comunità slovena in Italia, acquisendo così quattro nuovi sportelli. Nel 2002 è stato costituito il gruppo bancario “Gruppo Banca Popolare di Cividale” che ricomprendeva, allora, la banca, in qualità di capogruppo, e la controllata Banca di Cividale S.p.A. Nel 2004, a seguito dell’annuncio da parte di Deutsche Bank S.p.A. della propria volontà di dismettere la partecipazione di cui era titolare in Banca di Cividale S.p.A., la banca ha avviato una partnership con il gruppo bancario “Credito Valtellinese” (il “Gruppo Credito Valtellinese”). Nell’ambito di tale partnership il Gruppo Credito Valtellinese ha acquistato una partecipazione rappresentativa del 20% (incrementata al 22,78% l’anno successivo) del capitale sociale di Banca di Cividale S.p.A., precedentemente ceduta da Deutsche Bank S.p.A. alla banca. Nel 2005 la banca si è trasformata in Società Cooperativa per Azioni e ha conseguentemente assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale S.c.p.A.” Nel 2006 la banca e Banca di Cividale S.p.A. hanno posto in essere due aumenti di capitale sociale, rispettivamente, per complessivi euro 47,6 milioni e euro 50 milioni, che sono stati sottoscritti, quanto al primo, dai soci della banca e, quanto al secondo, dalla banca (per il 75%) e dal Credito Valtellinese S.c.p.A. (per il restante 25%). Nello stesso anno la banca ha, altresì, riacquisito dalla Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa tutte le azioni di Banca di Cividale S.p.A. di titolarità di quest’ultima. Nel settembre 2007 la banca ha posto in essere un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento per complessivi euro 51,1 milioni, che è stato interamente sottoscritto da parte dei soci. Nelle fasi successive si è avuta una progressiva crescita del Gruppo Banca Popolare di Cividale e, in particolare, sono entrati a far parte dello stesso: (i) Civileasing S.p.A., società costituita nel 2006, interamente controllata dalla banca, e attiva nel settore delle locazioni finanziarie; (ii) Tabogan S.r.l., società costituita nel 2007 al fine di partecipare ad un progetto di riqualificazione di un'ex area industriale dimessa sita nel comune di Cividale del Friuli e di cui la banca e Civileasing S.p.A. erano titolari di una partecipazione rappresentativa, rispettivamente, del 9% e del 91% del capitale sociale; e (iii) NordEst Banca S.p.A., piccola banca locale attiva con n. 2 sportelli nei comuni di Udine e di Pordenone, di cui la banca ha acquistato nel 2009 una partecipazione rappresentativa del 51% del capitale sociale e che si è specializzata nel credito al settore delle energie rinnovabili. Nel 2011 Banca Popolare di Cividale S.c.a.r.l., dopo aver ceduto la propria partecipazione in Banca dell’Artigianato e dell’Industria S.p.A a Credito Valtellinese S.p.A., ha acquistato dallo stesso una partecipazione rappresentativa del 5% del capitale sociale di Banca di Cividale S.p.A., che è andata ad aggiungersi alla partecipazione del 75% di cui era già titolare. Nel marzo 2013 Banca Popolare di Cividale S.c.a.r.l. ha approvato un progetto di riorganizzazione societaria volta a far confluire nella banca tutte le società allora parte del Gruppo Banca Popolare di Cividale, ovvero (i) Banca di Cividale S.p.A., la società operativa del gruppo; (ii) Nord Est Banca S.p.A. controllata dalla banca in forza della titolarità di una partecipazione nel frattempo salita al 55% del relativo capitale sociale; (iii) Tabogan S.r.l., interamente controllata dalla banca; e (iv) CiviLeasing S.p.A., interamente controllata dalla banca. Al fine di agevolare il progetto di riorganizzazione del Gruppo Banca Popolare di Cividale, in data 26/09/2013 il Credito Valtellinese S.c.p.A. ha ceduto alla banca l’intera partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. di cui era titolare e ha, al contempo, acquisito una partecipazione rappresentava dell’1% del capitale sociale di Banca Popolare di Cividale S.c.a.r.l.. In attuazione della predetta riorganizzazione, sono state poste in essere, in primis, le fusioni per incorporazione di Banca di Cividale S.p.A. e di Nordest Banca S.p.A. nella banca, entrambe perfezionate in data 28/12/2013. Successivamente, in data 15/04/2015 ha prodotto i suoi effetti la fusione per incorporazione di Tabogan S.r.l. nella banca e, infine, in data 21/12/2015 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di CiviLeasing S.p.A. nella banca. A esito della predetta operazione di riassetto, il Gruppo Banca Popolare di Cividale ha cessato di esistere, essendo confluite nella banca tutte le società del predetto gruppo. In data 19/06/2017 le azioni della Banca sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato multilaterale Hi-Mtf, in conformità a MiFID e a MiFIR, e in data 26/06/2017 sono iniziate le negoziazioni. L’Assemblea d.d. 28/04/2018 ha modificato la denominazione della banca in “Banca di Cividale S.c.p.A.”, o in breve “CiviBank”. In data 12/04/2021 l’Assemblea ha approvato la trasformazione in SPA e ha adottato il nuovo statuto che tiene conto della disciplina applicabile alle “società per azioni bancarie” e dell’assunzione dello status di “società benefit” ai sensi dell’articolo

1, commi 376-384, della Legge 28/12/2015, n. 208. Conseguentemente, i soci della Banca che non hanno concorso all'approvazione della trasformazione, in quanto dissenzienti, astenuti o assenti sono stati legittimati a esercitare il diritto di recedere dalla Società ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera b), c.c. A esito del termine per l'esercizio del recesso, il diritto di recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 2.458.934 azioni, per un controvalore complessivo di liquidazione – calcolato sulla base del valore unitario di liquidazione determinato, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., in euro 5,28 per ciascuna azione – pari a euro 12.983.172,52. A partire dall'11/05/2021, la banca ha assunto la nuova denominazione di "Banca di Cividale S.p.A.", o in breve "CiviBank", cui possono essere aggiunte le parole "Società Benefit" o, in forma abbreviata, "SB". Ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 1, c.c., le azioni oggetto di recesso sono state offerte in opzione e in prelazione ai soci nel periodo compreso dal 14/05/2021 al 14/06/2021 (estremi inclusi), a un prezzo unitario pari a euro 5,28 per ciascuna azione oggetto di recesso. In data 25/06/2021 ha avuto luogo il regolamento (cd. "settlement") dell'offerta in opzione e prelazione, a esito della quale n. 1.631.945 azioni oggetto di recesso, per un controvalore complessivo pari a euro 8.616.669,60, sono state acquistate dai soci, di cui (i) n. 73.686 azioni oggetto di recesso, per un controvalore complessivo pari a euro 389.062,08, sono state acquistate in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione e (ii) n. 1.558.259 azioni, per un controvalore pari a euro 8.227.607,52, sono state acquistate in conseguenza dell'esercizio del diritto di prelazione. Si segnala che, nell'ambito dell'offerta in opzione e prelazione, Cassa di Risparmio, già titolare di n. 25.710 azioni, ha acquistato complessive n. 1.531.740 azioni oggetto di recesso, pari al 93,86% della totalità delle azioni acquistate a esito dell'offerta in opzione e prelazione, con un esborso pari a euro 8.087.587,20: pertanto la Cassa di Risparmio era titolare complessivamente di n. 1.557.450 azioni, rappresentative del 9,177% del capitale sociale. Le azioni oggetto di recesso non collocate presso gli azionisti di CiviBank a esito dell'offerta in opzione e prelazione, pari a complessive n. 826.989, sono state acquistate da CiviBank, con un esborso complessivo pari a euro 4,367 milioni, attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione per la riduzione dei fondi propri della banca ai sensi dell'articolo 77 del CRR e dal Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, rilasciata da Banca d'Italia con provvedimento d.d. 15/06/2021, protocollo n. 0925830/21.

In data 16/07/2021 il Consiglio di Amministrazione CiviBank ha deliberato, a valere sulla delega conferita allo stesso, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., dall'assemblea straordinaria di CiviBank del 13/04/2019 un'operazione di rafforzamento patrimoniale consistente in:

- operazione di aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 49.976.595,75;
- emissione, entro il 31/12/2021, di un prestito obbligazionario subordinato per l'importo indicativo di nominali euro 20 milioni e di durata decennale, da offrire in sottoscrizione esclusivamente a "investitori qualificati", come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, mediante modalità di collocamento privato e, pertanto, in esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento 1129. Il Prestito Obbligazionario Subordinato è stato classificato come "Capitale di Classe 2" (Tier II) ai sensi e per gli effetti delle applicabili disposizioni contenute nel CRR e, quindi, computabile ai fini del Total Capital Ratio. Il 01/12/2021 CiviBank ha emesso un prestito obbligazionario subordinato, computato nel capitale di classe 2, per 7,1 milioni di euro nominali. Il prestito ha una durata di 10 anni fatta salva la facoltà dell'emittente di rimborso anticipato esercitabile a partire dal 01/12/2026 e paga interessi al tasso fisso del 5%.

In data 30/09/2021 si è conclusa con successo l'offerta di massime n. 9.483.225 nuove azioni ordinarie CiviBank, rivenienti dall'aumento di capitale. Durante il periodo di Offerta in Opzione, iniziato in data 02/08/2021 e conclusosi in data 21/09/2021, estremi inclusi, sono stati esercitati n. 3.481.735 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 2.089.041 nuove azioni, pari al 22,03% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, complessivamente pari a euro 11.009.246,07. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c., i n. 12.323.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione sono stati offerti sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, organizzato e gestito da Hi-Mtf SIM S.p.A. e interamente venduti nel corso della prima asta tenutasi in data 24/09/2021. Successivamente, tutti i diritti di opzione acquistati nel contesto dell'offerta sul Hi-Mtf sono stati esercitati, con conseguente sottoscrizione di n. 7.394.184 nuove azioni, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) pari a euro 38.967.349,68. Pertanto, l'aumento di capitale si è concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 9.483.225 nuove azioni offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 49.976.595,75. In considerazione del perfezionamento dell'aumento di capitale, il capitale sociale della banca alla data del 30/09/2021 era pari a euro 79.362.930 suddiviso in n. 26.454.310 azioni ordinarie CiviBank prive di indicazione del valore nominale.

Cassa di Risparmio nel corso del mese di giugno 2021 ha aumentato la propria partecipazione in CiviBank dallo 0,15 al 9,18 avendo acquistato complessivamente 1.531.740 azioni. L'acquisto delle azioni si è realizzato nell'ambito dell'offerta in opzione delle azioni dei soci recedenti, posta in essere da CiviBank e conclusasi in data

14/06/2021. In occasione dell'aumento di capitale la partecipazione è salita al 17,0933 del capitale sociale di CiviBank.

Con comunicato stampa del 09/12/2021 Cassa di Risparmio ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni e warrant di CiviBank. Il prezzo di offerta era di 6,50 euro per azione e di 0,1575 euro per ciascun warrant. L'operazione consisteva in due offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie, e precisamente: (i) un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Cassa di Risparmio e avente ad oggetto massime n. 21.932.385 azioni ordinarie di CiviBank, pari alla data del 30/03/2022 (data del documento di Offerta), all'82,91% del capitale sociale di CiviBank, rappresentative della totalità delle azioni ordinarie di CiviBank (ivi incluse le n. 1.155.129 azioni proprie detenute da CiviBank alla data del documento di offerta e le complessive n. 3.742.345 azioni oggetto degli impegni di adesione), che non erano di titolarità di Cassa di Risparmio alla data del documento di offerta; e (ii) un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Cassa di Risparmio e avente ad oggetto massimi n. 14.247.928 warrant denominati "Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024" emessi da CiviBank (ivi inclusi i complessivi n. 247.267 Warrant oggetto degli impegni di adesione), sottoposti a regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis del TUF e ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e non negoziati su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero, pari al 90,15% della totalità dei warrant emessi da CiviBank e rappresentativi della totalità dei warrant emessi da CiviBank e in circolazione alla data del documento di offerta, che non sono di titolarità di Cassa di Risparmio alla data del documento di offerta. Alla data del documento di offerta, Cassa di Risparmio deteneva: (i) n. 4.521.925 azioni ordinarie di CiviBank, rappresentative del 17,09% del capitale sociale di CiviBank alla data del documento di offerta; nonché (ii) n. 1.557.450 warrant denominati "Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024" di CiviBank rappresentativi del 9,85% della totalità dei warrant emessi da CiviBank e in circolazione alla data del documento di offerta. Con Comunicato stampa del 22/03/2022 Cassa di Risparmio ha poi deciso di aumentare il corrispettivo unitario dell'Offerta sui Warrant riconoscendo per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant, oltre al corrispettivo unitario in denaro, pari a 0,1575 euro già indicato nella Comunicazione di Cassa di Risparmio, un corrispettivo unitario differito, pari a 0,40 euro, da corrispondersi nel corso del terzo trimestre del 2024 a condizione che l'aderente all'Offerta sui Warrant abbia mantenuto, ininterrottamente nel periodo compreso tra il 22/03/2022 e il 30/06/2024, tutti i rapporti contrattuali in essere con CiviBank.

Al termine del periodo previsto risultano portate in adesione all'offerta sulle azioni, da parte di n. 8.168 aderenti, complessive n. 15.488.884 azioni, rappresentative del 70,6211% delle azioni oggetto dell'offerta sulle azioni e del 58,5496% del capitale sociale di CiviBank.

Pertanto, sulla base dei risultati definitivi:

- dell'offerta sulle azioni, per effetto del regolamento dell'offerta stessa, Cassa di Risparmio è giunta a detenere complessivamente n. 20.010.809 azioni ordinarie di CiviBank, pari a circa il 75,6429% del capitale sociale di CiviBank e al 79,0967% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie detenute da CiviBank);
- dell'offerta sui warrant, per effetto del regolamento dell'Offerta stessa, Cassa di Risparmio è giunta a detenere complessivamente n. 10.801.977 warrant di CiviBank, pari a circa il 68,7860% del totale dei warrant emessi da CiviBank e in circolazione.

Essendosi concluse con successo le offerte di cui sopra e per effetto dell'intervenuto acquisto del controllo di CiviBank da parte di Cassa di Risparmio, la stessa CiviBank dal 06/06/2022 è entrata a far parte del Gruppo Bancario "Cassa di Risparmio di Bolzano" ed è tenuta all'osservanza delle disposizioni della Capogruppo, che ne esercita attività di direzione e coordinamento.

In data 14/07/2022 l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'annullamento di tutte le azioni ordinarie di Banca di Cividale S.p.A. detenute in portafoglio, pari a 1.155.129 azioni (e a circa il 4,37% del capitale sociale) con conseguente modifica dello Statuto sociale. Ne risulta quindi che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 79.362.930 ed è rappresentato da 25.299.181 azioni ordinarie.

A dicembre 2022 la partecipazione della Capogruppo in CiviBank è pari al 79,0967%.

3.5. Evoluzione del Gruppo

A partire dal 2002, ha preso forma il Gruppo. In particolare, nel 2002 la Cassa di Risparmio ha conferito a Sparim S.p.A., controllata al 100%, il ramo d'azienda relativo alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, nonché alla controllata Alto Adige Riscossioni S.p.A. il ramo d'azienda del settore esattoriale. Nel settembre 2006, in virtù della Legge n. 248 del 01/12/2005, la proprietà di Alto Adige Riscossioni S.p.A. è stata trasferita a Riscossione S.p.A. (quindi Equitalia S.p.A., oggi Equitalia Nord S.p.A.), che ha riportato nell'ambito statale il settore della riscossione tributi, con relativa uscita della società dal Gruppo.

Nel 2008, per effetto dell'acquisto di una partecipazione pari al 60%, la società Millennium SIM S.p.A., attiva nel settore del risparmio gestito, entra nel Gruppo. Tuttavia, nel 2013 la partecipazione in Millennium SIM viene ceduta a Invest Banca S.p.A. A seguito dell'operazione, la Banca ha acquistato una partecipazione del 4,7% in Invest Banca S.p.A.

Nel 2011, la Cassa di Risparmio, per effetto dell'acquisto di un ulteriore pacchetto di azioni, consegue il 59% del capitale sociale di Raetia SGR S.p.A. che entra così a far parte del Gruppo. Nondimeno, a partire dal primo semestre del 2012 Raetia SGR S.p.A. è stata posta in liquidazione.

Nel 2012, la Cassa di Risparmio costituisce la società Sparkasse Immobilien S.r.l., avente ad oggetto l'attività di intermediazione relativamente alle compravendite ed alle locazioni immobiliari. Sparkasse Immobilien S.r.l., controllata al 100% dalla Capogruppo, non fa parte del Gruppo per disposizione di vigilanza. In data 26/09/2017 la società ha cambiato la denominazione sociale da Sparkasse Immobilien S.r.l. in Sparkasse Casa srl.

In data 01/01/2012 la Capogruppo ha acquisito il ramo d'azienda italiano di Kärntner Sparkasse Italia.

Con effetto dal 10/06/2013 la Cassa di Risparmio di Bolzano ha acquisito da Banca Sella S.p.A. un ramo d'azienda composto da un ufficio di private banking e 26 sportelli (ridotti a 19 per accorpamento con sportelli della Banca già esistenti) localizzati nelle province di Bolzano, Trento e Belluno.

In data 14/06/2021, in seguito all'esercizio di diritti rivenienti dall'offerta in opzione delle azioni dei soci che si erano avvalsi del diritto di recesso loro spettanti in sede di trasformazione di CiviBank, la partecipazione posseduta dalla Cassa di Risparmio ha raggiunto il 9,18% del capitale sociale. Successivamente, in data 24/09/2021, la Cassa di Risparmio, mediante l'acquisto e l'esercizio di diritti di opzione nell'ambito di un aumento di capitale è divenuta titolare di una partecipazione pari al 17,09% del capitale sociale di CiviBank. In data 06/06/2022 la Cassa di Risparmio di Bolzano, per effetto dell'Offerta Pubblica di Acquisto ha infine raggiunto il 75,643% del capitale sociale di CiviBank, la quale è entrata a far parte del Gruppo bancario. A dicembre 2022 la partecipazione della Capogruppo in CiviBank è pari al 79,0967%.

Nel 2022, per effetto dell'acquisto della partecipazione di maggioranza, anche la società veicolo SPK OBG s.r.l. è entrata a fare parte del Gruppo bancario.

La Capogruppo non è assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di alcun ente o società, mentre la stessa esercita attività di direzione, coordinamento e controllo (ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti c.c. e ai sensi dell'articolo 61 del TUB) su tutte le società appartenenti al Gruppo bancario.

La Capogruppo, quale vertice del Gruppo bancario, è tenuta anche ad assicurare il rispetto delle norme sulla vigilanza prudenziale. Nell'esercizio del proprio ruolo, la Capogruppo adotta idonee procedure di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno finalizzati a una gestione coordinata e unitaria delle diverse società del Gruppo per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, per assicurare la sana e prudente gestione e per salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni della Capogruppo e di ogni società del Gruppo, nonché per scongiurare qualsiasi pregiudizio all'integrità del patrimonio di ciascuna entità in essa inclusa.

Le principali modalità di funzionamento del Gruppo e il quadro di riferimento generale per l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento della Capogruppo sono descritte nella Policy Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo sulle società controllate.

3.6. La direzione e coordinamento del Gruppo

Nello specifico, la Capogruppo svolge attività di direzione e coordinamento sulle società appartenenti al Gruppo secondo procedure e modalità formalizzate nelle diverse normative interne, e tali da garantire un adeguato presidio e coordinamento, nonché il rispetto dei principi di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" così come previsto dall'art. 2497 c.c. Nella normativa interna di riferimento della Cassa di Risparmio si distinguono i "Regolamenti di Gruppo", i "Documenti Policy" e le "Norme operative".

Il coordinamento del Gruppo è assicurato dal ruolo svolto dalla Cassa di Risparmio, la quale promuove l'efficienza e la valorizzazione delle singole società e, nel suo complesso, del Gruppo, salvaguardandone la stabilità e la redditività e favorendo il perseguimento di obiettivi comuni. Sono, altresì, previste adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse società del Gruppo.

A tal fine, sono stati costituiti appositi Comitati interni, che operano anche a presidio del Gruppo:

- il Comitato Rischi, comitato endoconsiliare, composto da amministratori indipendenti, a presidio del sistema dei controlli interni e di rischi aziendali. Il Comitato Rischi svolge, altresì, le funzioni del Comitato Soggetti Collegati;

- il Comitato di Direzione, con funzione di indirizzo e di monitoraggio con riguardo ai piani industriali ed operativi della Cassa di Risparmio e del Gruppo, nonché di valutazione degli investimenti strategici;
- il Comitato Monitoraggio Rischi, a cui sono attribuite attività di (1) indirizzo in merito alle politiche di investimento e creditizie; (2) deliberazione in merito alla definizione dei limiti operativi; e (3) monitoraggio sull'andamento dei rischi.

Infine, per assicurare l'adeguato coordinamento tra la Capogruppo e le società controllate sono previsti e disciplinati specifici flussi informativi infragruppo, i quali favoriscono la trasmissione completa e uniforme di tutte le informazioni necessarie tra gli organi della Capogruppo e quelli delle controllate.

Il processo di gestione dei flussi informativi consente un controllo e un monitoraggio efficace, in particolare con riguardo alla conformità delle delibere assunte dalle controllate alle direttive della Capogruppo.

Il processo relativo ai flussi infragruppo riguarda in particolare:

- i processi operativi di assunzione dei rischi;
- le informazioni necessarie per la predisposizione delle segnalazioni consolidate di vigilanza;
- le informazioni riguardanti le linee strategiche di sviluppo da seguire e le linee di budget;
- i flussi riguardanti le operazioni con soggetti collegati;
- le verifiche e le relazioni delle funzioni di controllo.

3.7. Sistema dei controlli interni di Gruppo

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche e assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il sistema dei controlli interni di un gruppo bancario comprende l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare la sana e prudente gestione.

In termini di maggiore dettaglio, il sistema dei controlli interni assicura il conseguimento delle seguenti finalità:

- la verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- il contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio;
- la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite;
- l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;
- l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- la prevenzione del rischio di coinvolgimento in attività illecite;
- la conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché rispetto alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne.

Nello specifico, si evidenziano quali principali tipi di controllo:

- il controllo strategico;
- il controllo gestionale;
- il controllo tecnico operativo di risk management;
- il controllo tecnico operativo di conformità;
- il controllo tecnico operativo di antiriciclaggio;
- i controlli di terzo livello della funzione Internal Audit.

4. Il controllo sul sistema di governance di Gruppo. Struttura organizzativa


Il ruolo e i compiti degli Organi aziendali della Capogruppo sono disciplinati nello Statuto e in specifici Regolamenti. Inoltre, in seno al Consiglio di Amministrazione è istituito, quale comitato endoconsiliare, il Comitato Rischi al quale sono affidati i compiti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza, nonché le funzioni di Comitato Soggetti Collegati. È istituito il Comitato di Recovery che ha il compito di coordinare la fase di attuazione del Piano di Risanamento a norma della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD).

Inoltre, la Capogruppo ha definito e formalizzato una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri in modo da rafforzare il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, nonché il rapporto di questi ultimi con la struttura aziendale, garantendo un'efficace organizzazione interna e una corretta dialettica tra gli organi e le funzioni aziendali. Nel sistema organizzativo sono disciplinati i processi che definiscono il modello organizzativo adottato, il ruolo degli organi aziendali, la struttura delle deleghe, i flussi informativi direzionali, il ruolo delle componenti del Gruppo, i processi operativi/gestionali, di governo e gestione dei rischi e di controllo previsti dalle Disposizioni di Vigilanza.


4.1. Assetto Organizzativo interno della Capogruppo

La Cassa di Risparmio definisce e formalizza il proprio assetto organizzativo interno nel Regolamento Generale Aziendale. Tale documento descrive la struttura organizzativa in termini di articolazione e di rapporti gerarchici e riporta, inoltre, le principali responsabilità ed attività associate ad ogni unità organizzativa in essa identificata. Di seguito si riporta uno schema riepilogativo dell'assetto organizzativo della Cassa di Risparmio.

La struttura organizzativa di Cassa di Risparmio di Bolzano e di CiviBank è la seguente:



CiviBank - Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano



In termini sintetici, le funzioni aziendali si distinguono in:

- funzioni aziendali di controllo - poste in staff al Consiglio di Amministrazione, comprendono la funzione di conformità alle norme (compliance), la funzione antiriciclaggio, la funzione di controllo dei rischi (risk management) e la funzione di revisione interna (internal audit). Le funzioni di controllo di CiviBank da gennaio 2023 sono accentrate in Capogruppo. In CiviBank vengono nominati dei referenti interni per le funzioni di controllo;
- funzioni operative e di supporto - svolgono processi operativi e di supporto caratteristici dell'attività bancaria e rappresentano un presidio specialistico a supporto sia della Direzione, sia della rete di vendita; rientrano in tali funzioni i Servizi e le Direzioni/Divisioni, che perseguono obiettivi strategici comuni attraverso una gestione coordinata delle attività di competenza;
- le Direzioni/Divisioni si articolano in Servizi (I livello) ed Unità (II livello):
 - Servizio - è un'unità al di sotto della Direzione/Divisione; raggruppa risorse operative che lavorano per il raggiungimento di obiettivi comuni, organizzate secondo regolamenti interni e con l'eventuale istituzione di strutture minori;
 - Unità - è un'unità al di sotto di un Servizio o altra Unità, che corrisponde ad una particolare funzione o attività, di norma specialistica.

4.2. Compiti, poteri e composizione degli organi sociali

Secondo la classificazione delle Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1), la Cassa di Risparmio di Bolzano è una banca intermedia, mentre CiviBank è una banca di minori dimensioni o complessità operativa: la valutazione è stata condotta in base alla dimensione, alla complessità operativa nonché agli altri criteri offerti dalla normativa di Vigilanza. Al fine di assolvere efficacemente ai compiti che la Legge, le Disposizioni di Vigilanza e lo Statuto attribuiscono agli organi sociali, le rispettive attività e responsabilità sono ripartite in modo coerente con il ruolo a essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo tradizionale.

In questo contesto, l'esercizio delle funzioni sociali è attribuito ai diversi organi o soggetti coinvolti, quali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- il Direttore Generale in CiviBank;

- il Comitato Esecutivo in CiviBank (ove nominato);
- il Collegio Sindacale.

4.3. Assemblea degli azionisti

Cassa di Risparmio di Bolzano

L'Assemblea degli azionisti, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Lo svolgimento dell'Assemblea, oltre che dal codice civile e dallo Statuto, è regolato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, ed è modificabile dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo le modalità di legge, presso la sede della banca od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Provincia di Bolzano. L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire i soggetti la cui legittimazione sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla banca dall'intermediario incaricato entro il termine massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Da tale termine le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea. Il socio può farsi rappresentare solo da altri soci e da associazioni di azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta. In ogni caso, la stessa persona non può rappresentare più di duecento soci.

CiviBank

L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione, oppure occorrendo dal Collegio Sindacale, nei soli casi previsti dalla legge, nel Comune ove ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia. L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi nonché con le altre modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile, purché la richiesta indichi gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione ad essi predisposta.

4.4. Consiglio di Amministrazione

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci in conformità alle disposizioni di legge e di vigilanza, è composto da un numero variabile da nove a tredici amministratori (da sette a undici amministratori per CiviBank). Attualmente, le Assemblee della Capogruppo e di CiviBank hanno scelto di nominare nove amministratori.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ferma la possibilità di essere rieletti.

La composizione quantitativa così identificata risulta adeguata alle dimensioni operative e alla complessità dell'assetto organizzativo della Cassa di Risparmio e del Gruppo, nonché alla tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi. Il numero degli Amministratori proposto è tale, da un lato, da stimolare gli Amministratori e, dall'altro, da non ostacolare il funzionamento del Consiglio.

Secondo quanto previsto dalla Disposizioni di Vigilanza, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere collettivamente un adeguato grado di diversificazione con riferimento alle competenze, al percorso formativo e professionale, all'età, al genere, alla lingua parlata e alla provenienza territoriale, nonché alla durata di permanenza nell'incarico degli amministratori.

In conformità alla normativa che disciplina l'idoneità dei componenti degli organi sociali (art. 26 TUB; D.M 169/2020), gli amministratori della Capogruppo e di CiviBank possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfano criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Inoltre, gli amministratori operano con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei diritti e dei doveri inerenti al loro incarico.

La mancanza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza.

Ai sensi dell'art. 36 del D.L. d.d. 06/12/ 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, gli amministratori sono tenuti al rispetto del divieto di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti (cd. "divieto di *interlocking*").

Al fine di assicurare il rispetto di tali normative, la Capogruppo e CiviBank hanno definito in apposito regolamento le "Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione".

In Capogruppo l'Amministratore Delegato è l'unico componente esecutivo del Consiglio di Amministrazione. In CiviBank l'organo con deleghe esecutive è il Comitato Esecutivo (ove nominato).

In termini generali, i componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione devono: (1) acquisire tutte le informazioni relative alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione aziendale, avvalendosi del Comitato Rischi, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale (Direttore Generale in CiviBank) nonché delle funzioni aziendali, in particolare di controllo; (2) impegnarsi nell'adempimento dei compiti a loro affidati, nel rispetto della disponibilità di tempo; (3) contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere il requisito di indipendenza. Gli Amministratori indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.

La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori sono regolate dalla normativa vigente. In particolare, la nomina viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria secondo il meccanismo del voto di lista il quale prevede la presentazione di liste da parte di uno o più soci che possiedono almeno il 2,5% del capitale sociale, e nelle quali sono indicati, in ordine progressivo, almeno uno e non più di tredici candidati (almeno 3 e non più di 11 per CiviBank).

Le liste devono rispettare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La composizione qualitativa ottimale è finalizzata a (1) alimentare il confronto e la dialettica interna; (2) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; (3) creare un giusto equilibrio tra continuità, innovazione e propensione al rischio; (4) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi, di controllo sull'operato dell'alta dirigenza; (5) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione.

Successivamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che la propria composizione risulti coerente con quella ritenuta ottimale.

Infine, in conformità con le Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. 4, Cap. 1, Sez. VI), con cadenza annuale il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di CiviBank si sottopone al processo di autovalutazione volto ad esaminare la composizione, il funzionamento dell'organo e il contributo di ciascun componente.

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A

Il Consiglio di Amministrazione svolge la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione secondo quanto disciplinato dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. Alla funzione di gestione partecipa in modo rilevante l'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, normalmente con cadenza mensile presso la sede della Cassa di Risparmio.

Le riunioni possono essere, altresì, convocate su richiesta di almeno tre Amministratori o del Collegio Sindacale, con l'indicazione dell'oggetto della deliberazione.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito entro i cinque giorni precedenti il giorno dell'Assemblea, ridotti a 24 ore nei casi di urgenza, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le riunioni si tengono in presenza o a mezzo di dispositivi di telecomunicazione, a condizione che i partecipanti possano essere identificati, seguire e intervenire, nonché ricevere, visionare e trattare la documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti necessari e opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;
- gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
- le linee generali del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), assicurandone la coerenza con il RAF (Risk Appetite Framework) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare misure pur ricorrendone le circostanze;
- la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti identificati dal Consiglio di amministrazione come personale più rilevante, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
- la nomina e la revoca degli altri dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni strategiche;
- la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione (incluso quello sulla promozione della diversità e della inclusività) ad eccezione delle modifiche di adeguamento a delibere consiliari già assunte;
- la costituzione di Comitati interni agli organi aziendali;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- il processo per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
- le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili;
- i progetti di fusione e di scissione;
- la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 c.c.

CiviBank S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo è tenuto a bilanciare gli interessi dei Soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 dello Statuto sociale, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'articolo 3 del medesimo Statuto e con le previsioni in materia di Società Benefit di cui all'articolo 44 dello Statuto.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni regolamentari, ivi incluse le materie di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c., sono riservate al Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezza, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della banca;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle competenti Autorità di Vigilanza;
- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento o la soppressione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo, nonché, con le modalità di cui all'Articolo 39 dello Statuto, del Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali, determinandone i compiti e approvandone il relativo regolamento;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti e approvandone il regolamento;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurandone che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la composizione della Lista del Consiglio e la presentazione della stessa;
- l'attribuzione, ai sensi dell'Articolo 40 dello Statuto, della rappresentanza della banca e/o della firma sociale a soggetti diversi dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto per l'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività.

Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione della banca, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c., ivi incluso l'eventuale aumento di capitale al servizio della fusione medesima;
- la scissione della banca, nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, c.c.;
- l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Fermo il diritto di ogni Amministratore di presentare proposte, il Consiglio di Amministrazione di norma delibera su proposta del Presidente o del Comitato Esecutivo qualora costituito, ove nominato, o del Direttore Generale.

4.5. Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove il corretto funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e al Comitato Esecutivo (se nominato) e

agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. In questo senso, il Presidente ha compiti d'impulso e di coordinamento, favorendo nel contempo la dialettica interna. A tal fine, egli non svolge un ruolo esecutivo e non esercita funzioni gestionali;

- come da *best practice*, lo Statuto stabilisce che il Presidente convochi le riunioni del Consiglio di Amministrazione, preoccupandosi di fissare l'ordine del giorno e provvedendo affinché adeguate informazioni vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assistere, se ritenuto opportuno, senza diritto di voto e purché la sua presenza non comprometta l'indipendenza di giudizio del Comitato e l'efficacia delle relative attività, ai lavori del Comitato Rischi.

4.6. L'Amministratore Delegato // Il Direttore Generale

Cassa di Risparmio di Bolzano

L'Amministratore Delegato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e il suo mandato termina contestualmente a quello del Consiglio che l'ha nominato.

Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale sono cumulate, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai relativi Regolamenti interni. Attuata nell'ambito di un processo di semplificazione delle strutture di governance della Cassa di Risparmio, tale impostazione è idonea ad assicurare una gestione efficace ed efficiente dell'operatività della banca, anche in ragione delle dimensioni e delle specifiche caratteristiche di quest'ultima.

L'Amministratore Delegato partecipa in modo significativo alla funzione di gestione, a supporto del Consiglio di Amministrazione. Una simile impostazione favorisce il bilanciamento dei poteri e una miglior definizione delle rispettive responsabilità. Al medesimo fine è disciplinato e regolato il sistema delle deleghe attribuite all'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

In questa prospettiva, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato i seguenti poteri:

- sovrintendere e coordinare la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti;
- curare l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- esercitare di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Nel contempo, il Direttore Generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Cassa di Risparmio, assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e riferisce della propria attività. Egli può essere coadiuvato da uno o più vicedirettori generali, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Attualmente non sono nominati vicedirettori generali.

Il Direttore Generale:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi;
- esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta, il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi e assiste alle Assemblee dei Soci, salvo quando vengono trattate questioni che lo riguardano direttamente.

CiviBank

Il Direttore Generale, nel rispetto dei limiti e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione di credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo (ove nominato), ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 22.6 dello Statuto.

Il Direttore Generale è capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche. Può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti. Il Direttore Generale può formulare proposte, previa informazione al Presidente, sulle materie riservate alla sua competenza al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo (ove nominato) e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove nominato), salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

4.7. Collegio Sindacale

Composizione

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le modalità di revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti. In particolare, non possono assumere la carica di sindaco, a pena di decadenza, coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. In particolare, in conformità con il D.M. 169/2020, i sindaci devono:

- soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i criteri di correttezza e competenza;
- soddisfare gli specifici requisiti di indipendenza richiesti per lo svolgimento della funzione di controllo;
- agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca;
- dedicare il tempo adeguato allo svolgimento del proprio incarico, rispettando gli specifici limiti al cumulo degli incarichi indicati dalla legge;
- assicurare il rispetto del "divieto di interlocking" di cui all'art. 36, D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011.

Al pari del Consiglio di Amministrazione, la composizione del Collegio Sindacale deve riflettere collettivamente un adeguato grado di diversificazione con riferimento alle competenze, al percorso formativo e professionale, all'età, al genere e alla lingua parlata.

Inoltre, in ottemperanza al D.M. 169/2020, il Collegio Sindacale è tenuto alla preventiva identificazione della propria composizione quali-quantitativa ottimale, ivi compreso il rispetto dell'equilibrio tra i generi e, per quanto possibile, rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca. Il Collegio Sindacale, altresì, svolge periodicamente il processo di autovalutazione in conformità con le Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. 4, Cap. 1, Sez. VI).

Al fine di assicurare il rispetto di tali normative, Cassa di Risparmio e CiviBank hanno definito in apposito regolamento le "Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale".

Il Presidente

Il Presidente del Collegio Sindacale garantisce il funzionamento del Collegio Sindacale, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite in tempo utile a tutti i sindaci. Inoltre, favorisce la dialettica interna, in coerenza con i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio Sindacale.

Funzionamento e compiti

Cassa di Risparmio di Bolzano

Il Collegio Sindacale è l'organo con funzione di controllo della Cassa di Risparmio ed è parte integrante del sistema di controllo interno, svolgendo al riguardo tutte le funzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Collegio Sindacale si riunisce nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti interni. Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto già indicato per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nell'assolvimento della funzione di controllo, la vigilanza svolta dal Collegio Sindacale ha per oggetto:

- l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della banca e il loro concreto funzionamento;
- l'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi. A tal fine, si pronuncia sulla nomina dei responsabili di tali funzioni.

Inoltre, il Collegio Sindacale accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

Nello svolgimento delle proprie verifiche e funzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni aziendali di controllo e dei relativi flussi informativi garantiti da queste ultime e dalle altre funzioni operative della Cassa di Risparmio. A tal fine, le funzioni aziendali di controllo redigono apposite relazioni che sono trasmesse all'organo di controllo. In questo modo, il Collegio Sindacale si assicura costanti flussi informativi concernenti l'intera operatività aziendale e, in particolare, le principali aree di rischio.

Infine, a norma dell'art. 52 TUB, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o atti di cui venga a conoscenza direttamente nell'esercizio dei propri compiti o per il tramite delle funzioni aziendali di controllo che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme.

Secondo le modalità più adeguate, il Collegio Sindacale segnala tali criticità al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a valutare, deliberare e promuovere l'adozione di idonee misure correttive.

CiviBank

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la banca dichiara di attenersi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni eventualmente impartite alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4.8. Sistema delle deleghe

Cassa di Risparmio di Bolzano

Nell'ambito della funzione di gestione, il Consiglio di Amministrazione delega alcune proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e ne determina i limiti nonché le modalità di esercizio, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto. In questo modo, è garantito un adeguato bilanciamento tra la funzione di gestione e la funzione di supervisione strategica.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire, altresì, speciali incarichi e mandati, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, ai consiglieri e, su proposta del Direttore Generale, ai vice direttori generali (ove presenti), nonché ad altri dipendenti della Cassa di Risparmio o a Comitati interni costituiti da dipendenti e amministratori; inoltre, il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei poteri delegati, nonché, con parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni. Al fine di consentire un costante coordinamento, i titolari delle deleghe informano il Consiglio di Amministrazione di tutte le decisioni assunte nell'esercizio della delega.

Per evitare incertezze e sovrapposizioni di competenze con conseguenti riflessi negativi sulla funzionalità aziendale, i soggetti delegati possono, a loro volta, delegare altri soggetti (es. i responsabili delle unità organizzative) solo in presenza di espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Le subdeleghe sono debitamente formalizzate e possono essere modificate o revocate dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale informa con cadenza semestrale il Consiglio di Amministrazione in merito allo svolgimento delle attività e dei poteri delegati e, in sintesi, di quelli oggetto di subdelega.

Al fine di conferire funzionalità all'assetto organizzativo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di valorizzare il decentramento delle decisioni, per determinati atti ed entro predefiniti limiti, e delle relative responsabilità. In tal modo viene assicurato: (1) lo svolgimento coordinato delle attività da parte delle aree funzionali centrali e periferiche, nonché delle relative unità; (2) l'efficace gestione dell'operatività e dei rischi; (3) un adeguato grado di dialettica tra le diverse funzioni.

In tale contesto, si segnala in particolare che il Consiglio di Amministrazione ha conferito specifici poteri e deleghe anche al Comitato Crediti per la concessione di credito nelle diverse forme.

Le facoltà di concedere credito, determinate in relazione alle diverse categorie di rischio, sono esercitabili sino al massimale stabilito per ciascuna categoria, classe di rischio, perdita attesa e sino al massimale stabilito per singolo cliente e/o "gruppo di clienti connessi". L'esercizio delle facoltà presuppone un'attenta valutazione dell'affidabilità del cliente, sia in relazione all'entità dei rischi da assumere, sia con riferimento alla specifica tipologia di finanziamento richiesta, dovendosi a tal fine accertare le effettive esigenze del cliente.

In sintesi, i requisiti per l'esercizio delle deleghe a favore della clientela presuppongono:

- la regolarità operativa della relazione;
- un adeguato ritorno economico in funzione della rischiosità dell'intervento;
- una assoluta tranquillità sulla giusta allocazione del rischio che dovrà essere monitorato con la dovuta criticità e continuità.

CiviBank

Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, oltre che al Comitato Esecutivo (ove nominato) e al Direttore Generale, anche ai componenti della Direzione Generale, ai dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati, e ai preposti alle succursali entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe quali il Direttore Generale o i componenti della Direzione Generale devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva all'esercizio dei poteri e comunque nel rispetto dei termini di legge. Parimenti, le decisioni assunte in forza di delega dal Comitato Esecutivo (ove nominato) devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione entro i termini appena indicati.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe diversi dal Comitato Esecutivo, devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale e comunque nel rispetto dei termini di legge.

4.9. Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche e assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure adottate dalla Capogruppo e di CiviBank che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- la verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- il contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca;
- la salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;
- l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- la prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- la conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché rispetto alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne.

In questo contesto, il sistema dei controlli interni: (1) rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali volto a garantire la piena consapevolezza della situazione e l'efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; (2) orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; (3) presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; (4) favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

La struttura dei controlli interni è articolata come segue:

- i controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Questi sono svolti dalle medesime strutture operative ovvero eseguiti nell'ambito del *back office* o, in alcuni casi, sono accentrati presso strutture specialistiche centrali. Per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;

- i controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno principalmente l’obiettivo di assicurare (1) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, (2) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, (3) la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. Nell’ambito dei controlli di secondo livello sono compresi anche i controlli della funzione Antiriciclaggio finalizzati a prevenire l’utilizzo dei servizi prestati dalla Banca a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- i controlli di revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.

Secondo quanto illustrato e in conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo e CiviBank hanno adottato un adeguato sistema dei controlli.

Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione tra gli organi aziendali, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

La Cassa di Risparmio in qualità di Capogruppo del relativo gruppo bancario ha definito un sistema dei controlli interni anche a livello di Gruppo.

Nel sistema dei controlli interni sono coinvolti a vario titolo:

- Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- Funzione di Revisione interna di Gruppo;
- Funzione di Gestione dei Rischi di Gruppo (Risk Management);
- Funzione di Compliance di Gruppo;
- Revisione legale dei conti;
- Comitati tecnico-operativi;
- Comitati endoconsiliari.

4.10. Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001

Cassa di Risparmio di Bolzano e società del Gruppo

Il D.Lgs. 231/2001 ha previsto la responsabilità in capo alle società per eventuali reati commessi dagli esponenti aziendali nell’interesse e a vantaggio della società. Lo stesso decreto legislativo 231/2001 ha previsto l’esclusione della responsabilità della società nel caso in cui sia stato preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati indicati.

La Capogruppo e le società del Gruppo si sono dotate del Modello Organizzativo previsto dalla normativa che deve essere puntualmente rispettato da tutti gli Esponenti Aziendali e i dipendenti e hanno nominato il proprio Organismo di Vigilanza, responsabile della vigilanza sul corretto funzionamento e osservanza del Modello Organizzativo.

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza vigenti (Circolare n. 285/2013 - Titolo IV, Cap. 3, Sez. II, par. 4), nonché per favorire una maggiore concentrazione e efficienza dei controlli, il Collegio Sindacale della Capogruppo svolge la funzione di Organismo di Vigilanza anche a favore di Sparim S.p.A e Sparkasse Haus. Parimenti, il Collegio Sindacale di CiviBank. svolge, nell’ambito delle rispettive società, anche funzione di Organismo di Vigilanza. Diversamente Raetia SGR S.p.A. in liquidazione ha istituito un apposito Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui la Cassa di Risparmio e le società controllate si sono dotate per prevenire i reati rilevanti indicati dal medesimo decreto.

4.11. Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo di CiviBank da gennaio 2023 saranno accentrate in Capogruppo. Sono previsti presidi per evitare l’introduzione di elementi di fragilità connesso con la minore vicinanza delle funzioni di controllo ai punti operativi che generano i rischi. In particolare, in CiviBank vengono nominati dei referenti interni per le funzioni di controllo.

4.11.1 Funzione di Revisione Interna di Gruppo

L'Internal Audit è una funzione indipendente che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Ad essa spetta il controllo, in ottica di terzo livello, del regolare andamento dell'operatività aziendale con particolare attenzione all'evoluzione dei rischi.

La funzione di Revisione Interna ha le seguenti responsabilità:

- verificare, tramite l'attività delle Unità di Audit di cui si compone il Servizio, la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo per il Gruppo nel suo complesso, assoggettando a revisione anche le altre funzioni di controllo (Compliance e Antiriciclaggio e Risk Management) secondo il Piano di Audit definito;
- valutare il processo di definizione *del Risk Appetite Framework* (RAF), il processo di gestione dei rischi e gli altri processi aziendali, secondo quanto previsto dalla normativa di vigilanza in vigore;
- verificare la regolarità delle diverse attività aziendali rispetto ai regolamenti ed alle procedure interne, incluse quelle esternalizzate, ed il monitoraggio del rispetto delle normative di Legge e di Vigilanza, e dello Statuto;
- portare all'attenzione degli Organi aziendali nell'ambito dell'informativa periodica gli esiti degli accertamenti conclusi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo o rischi non adeguatamente presidiati, nonché i possibili miglioramenti al processo di gestione dei rischi ed agli strumenti di misurazione e di controllo;
- assicurare un costante collegamento con il Collegio Sindacale e partecipare agli incontri programmati dal medesimo organo;
- affiancare e supportare il Collegio Sindacale nell'attività di verifica, oltre a mantenere e sviluppare adeguate forme di interazione con le altre funzioni aziendali di controllo, nell'ottica della gestione integrata dei rischi;
- affiancare e supportare l'Organismo di Vigilanza;
- supportare le Autorità di Vigilanza nello svolgimento dell'attività di verifica;
- collaborare con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attivandosi presso le competenti funzioni aziendali per il superamento delle eventuali criticità da esso evidenziate;
- predisporre la pianificazione delle attività, effettuare la supervisione sugli incarichi e il monitoraggio delle attività svolte;
- revisionare periodicamente, con il supporto dei responsabili delle unità, le metodologie, gli strumenti ed i processi della funzione;
- eseguire le verifiche di conformità (sia di prima istanza che nel continuo) sul Sistema di Rating AIRB;
- assumere il ruolo di Presidio Specialistico di Compliance, presidiando le aree normative come definito nella Policy "Modello di compliance e valutazione del rischio di non conformità".

4.11.2 Funzione di Risk Management

La Funzione Risk Management riporta al Consiglio di Amministrazione. Essa, in qualità di funzione di controllo di secondo livello, esercita l'attività di controllo dei rischi, secondo quanto prescritto dalle disposizioni di vigilanza in vigore.

La funzione di Risk Management ha le seguenti responsabilità:

- assicurare l'attività di identificazione, misurazione e monitoraggio, anche prospettico, dei rischi rilevanti a cui sono esposte le società del Gruppo;
- collaborare alla definizione e all'attuazione del Risk Appetite Framework e delle relative procedure di misurazione e monitoraggio dei rischi;
- provvedere alla valutazione dell'adeguatezza del capitale (processo ICAAP);
- provvedere alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Processo ILAAP);
- collaborare alla definizione delle procedure per l'identificazione e per la gestione delle operazioni di maggior rilievo, nonché verificarne la coerenza con il RAF;
- valutare la sostenibilità del dimensionamento delle grandezze patrimoniali ed economiche sulla base dei riflessi sul profilo di rischio e di adeguatezza patrimoniale;
- analizzare i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato, nonché valutare i potenziali rischi connessi all'esternalizzazione di determinati processi/attività aziendali;
- verificare il corretto svolgimento del monitoraggio sulle esposizioni creditizie (controlli di II livello);
- sviluppare e mantenere sistemi di misurazione, gestione e controllo dei rischi in conformità alla normativa ed allineati alla best practice, interagendo con le funzioni titolari dei processi aziendali interessati;

- svolgere l'attività di convalida di modelli interni di misurazione dei rischi (sia a fini gestionali sia a fini regolamentari);
- valutare nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi;
- svolgere le attività di Rating Desk;
- presidiare la qualità dei dati per l'ambito informativo dove Risk Management è Data Owner (parametri AIRB) fornendo le linee guida per assicurare un determinato livello qualitativo del dato in analisi, monitorando la risoluzione delle problematiche identificate e predisponendo reporting dedicato agli organi aziendali;
- assumere il ruolo di Presidio Specialistico di Compliance, presidiando le aree normative come definito nella Policy "Modello di compliance e valutazione del rischio di non conformità".

4.11.3 Funzione di Compliance e Antiriciclaggio

La funzione Compliance e Antiriciclaggio riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Alla funzione Compliance e Antiriciclaggio sono attribuiti i compiti definiti per la Funzione di conformità alle norme dalle Disposizioni di Vigilanza e dall'art. 22 del Regolamento UE 565/2017 in materia di requisiti organizzativi delle imprese di investimento e i compiti previsti in ambito antiriciclaggio dalla disciplina attuativa del d.lgs. 231/2007.

La funzione di Compliance e Antiriciclaggio ha le seguenti responsabilità:

- garantire l'efficace presidio del rischio di non conformità alle norme, definito come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina);
- presidiare, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio;
- valutare ex ante la conformità alla regolamentazione applicabile a tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che le società del Gruppo che hanno esternalizzato in Capogruppo la funzione compliance, intendano intraprendere;
- collaborare nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- fornire consulenza e assistenza agli organi aziendali per tutte le materie per le quali il rischio di non conformità assuma particolare rilievo, nonché collaborare all'attività di formazione del personale sulla normativa esterna applicabile alle attività svolte;
- supervisionare l'impianto normativo e organizzativo in materia di antiriciclaggio, anche predisponendo adeguati piani formativi;
- provvedere alla gestione delle operazioni sospette e alla loro trasmissione all'UIF, qualora ne venga valutata la fondatezza, sulla base delle informazioni e degli elementi ottenuti grazie ad un processo strutturato di analisi delle segnalazioni;
- promuovere la diffusione della cultura della conformità e la correttezza dei comportamenti, quale elemento indispensabile al buon funzionamento aziendale.

4.12. Revisione legale dei conti

La normativa in materia di revisione legale dei conti è stata riformata dal D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 emanato in attuazione della Direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135.

Alle banche del Gruppo trova applicazione anche il Regolamento Europeo 537/2014, relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico.

Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Allo stesso spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

4.13. Comitati interni

I Comitati interni sono istituiti presso la Capogruppo al fine di rendere più efficace l'attività di direzione, coordinamento e controllo.

4.14. Comitati endoconsiliari

Secondo le disposizioni di legge e di vigilanza, all'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti alcuni Comitati. Essi svolgono compiti istruttori, consultivi, propositivi e sono composti anche da consiglieri indipendenti, così agevolando l'assunzione di decisioni negli ambiti più complessi o in cui è maggiore il rischio di conflitto di interessi. La costituzione dei Comitati non limita le decisioni e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

La composizione, i poteri e il funzionamento di ciascun Comitato sono definiti all'interno dei relativi regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, Sez. IV, n. 2.3.1.), i Consigli di Amministrazione della Capogruppo e di CiviBank, in quanto banche intermedie, hanno costituito unicamente il Comitato Rischi, con funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione con riguardo ai rischi e al sistema di controlli interni, nonché con i compiti e i poteri previsti dalla normativa secondaria vigente.

Il Comitato Rischi è costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie vigenti.

I componenti del Comitato Rischi sono tutti amministratori indipendenti secondo la definizione fornita dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari (in particolare Disposizioni di Vigilanza, Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, Sez. IV, e i requisiti di indipendenza indicati dall'art. 13, D.M. 169/2020). I componenti del Comitato Rischi possiedono, altresì, conoscenze, competenze ed esperienze idonee a consentire lo svolgimento efficace dei compiti a loro attribuiti.

Nella propria attività, il Comitato Rischi dedica particolare attenzione a tutte le attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("risk appetite framework") e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Almeno un sindaco partecipa ai lavori del comitato.

All'interno della banca sono stati identificati tutti gli ulteriori flussi informativi che devono essere indirizzati al comitato in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza ecc.), prevedendo, inoltre, che quest'ultimo possa avere accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti. Il presidente del Comitato Rischi non può coincidere con il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica. I membri del comitato possiedono conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca.

Il Comitato Rischi interloquisce direttamente e in modo costante con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme.

Non essendovi tenute in quanto banche intermedie, la Capogruppo e CiviBank non hanno nominato il Comitato nomine e il Comitato remunerazioni (Disposizioni di Vigilanza, Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, Sez. IV, n. 2.3.1.).

4.15. Sistema di incentivazione e remunerazione

Le politiche di remunerazione e incentivazione sono uno strumento adottato dalle società del Gruppo per realizzare strategie di medio e lungo termine.

A tal fine, tali politiche sono definite dalla Capogruppo per creare valore nel tempo e perseguire una crescita sostenibile per tutti gli stakeholder (come ad es., azionisti, clienti, collaboratori). Nel contempo, le politiche intendono: (1) attrarre e mantenere in banca personale qualificato e identificato con l'azienda; (2) incentivare il personale e orientare l'operato riconoscendo le *performance* raggiunte e il merito, ferma la salvaguardia della stabilità e dei rischi di conflitto di interesse; (3) favorire l'efficienza ed efficacia dell'operatività; (4) sostenere e diffondere gli obiettivi aziendali, favorendo il senso di appartenenza.

Le politiche di remunerazione e incentivazione rispettano il principio di proporzionalità, in quanto sono adottate tenendo conto delle caratteristiche, dimensioni, complessità e rischiosità dell'attività svolta. A tal fine, riguardano sia il Personale delle società del Gruppo, sia i componenti degli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, secondo le disposizioni e i limiti di legge).

Parte integrante delle politiche di remunerazione e incentivazione è il processo di identificazione del Personale più rilevante, a cui è riservato il Sistema Incentivante (bonus individuale). L'individuazione è stata effettuata tenendo conto degli esiti della valutazione condotta sull'intero personale del Gruppo, sulla base delle linee guida definite dalla Capogruppo in conformità ai criteri qualitativi e quantitativi del Regolamento Delegato (UE) n. 604/2014.

La remunerazione di tutto il Personale del Gruppo si compone di una parte fissa e una parte variabile. Le politiche di remunerazione adottate sono approvate dall'Assemblea dei soci della Capogruppo, cui, pertanto, è sottoposta

un'informativa chiara e completa sulle politiche e prassi da adottare. Tale informativa chiarisce le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione; il controllo svolto sulle medesime; le caratteristiche; la coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti; la conformità alla normativa applicabile; le principali informazioni sul processo di identificazione del personale più rilevante e sui relativi esiti, ivi comprese quelle relative alle eventuali esclusioni; le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi e ai processi già approvati; l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al trend del settore.

Con frequenza almeno annuale, l'Assemblea viene informata sulle modalità di attuazione (cd. informativa *ex post*), disaggregate per ruoli e funzioni e, laddove significative, per aree di attività (*asset management, investment banking, retail banking* e altro).

Allo scopo di garantire chiarezza, trasparenza ed efficacia alla definizione e gestione delle politiche di remunerazione del Gruppo, l'intero processo decisionale è regolamentato da un apposito regolamento interno e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4.16. Flussi informativi

Oltre che a livello di gruppo, la Capogruppo assicura un completo ed efficace scambio di informazioni verso gli organi sociali e tra le diverse funzioni.

Adeguati flussi informativi sono condizione fondamentale per realizzare una gestione efficace ed efficiente e garantire adeguati presidi e controlli.

In favore degli organi sociali sono previste forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate in relazione alle competenze di ciascuno degli organi coinvolti, in una costante collaborazione.

Tali esigenze sono coerenti con le norme di diritto societario che attribuiscono agli amministratori la competenza esclusiva della gestione aziendale e prevedono in capo a questi ultimi il dovere di "agire in modo informato" e il diritto all'informativa periodica da parte degli organi delegati.

4.17. Diritti degli azionisti

Diritti degli azionisti e altre informazioni

I diritti degli azionisti sono regolati dalle disposizioni di legge e dello Statuto sociale. Le principali informazioni, nonché gli esiti delle assemblee sono debitamente pubblicati sul sito Internet delle banche.

I soci della Capogruppo e di CiviBank godono dei seguenti diritti:

- *quorum* deliberativi dell'Assemblea e per l'impugnazione delle delibere assembleari e consiliari. Per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c.;
- diritto di voto, intervento e rappresentanza. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee solo da altri soci e da associazioni di azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta. In ogni caso, la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento soci. Al Presidente dell'Assemblea è attribuita la responsabilità di verificare la regolarità formale delle deleghe.

Verifica della legittimazione all'intervento e accesso in Assemblea Soci:

- la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione;
- coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale devono esibire al personale incaricato dalla Banca, all'accesso della sede assembleare i documenti previsti dalla normativa vigente che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire e/o votare in Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata.

Interventi e repliche in Assemblea Soci:

- ogni avente diritto al voto presente può chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo al segretario dell'Assemblea al quale dovranno esibire il biglietto di ammissione e un valido documento d'identità, indicando il punto sul quale desiderano prendere la parola.

Votazioni in Assemblea Soci:

- le votazioni dell'assemblea vengono di norma effettuate con scrutinio palese, per alzata di mano, con registrazione degli astenuti e dei contrari presso le postazioni dedicate per mezzo degli incaricati presenti nei locali assembleari.
- diritto di recesso.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso deve essere esercitato dal socio mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, o entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio, se il fatto che legittima il recesso non è una delibera (art. 2437-bis, 1 comma). Il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2437-ter, 2 comma).

Cassa di Risparmio di Bolzano

Il socio può recedere, per tutte o parte delle proprie azioni, nei casi previsti dall'art. 2437 comma 1 e 2, del c.c.

CiviBank

Il recesso del socio è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga della durata della Società; e
- l'introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

4.18. Struttura finanziaria

Cassa di Risparmio di Bolzano

La struttura finanziaria della Cassa di Risparmio è suddivisa in:

- azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- obbligazioni perpetue "Cassa di Risparmio di Bolzano Additional Tier 1 convertibili in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano".

Le azioni sono nominative, indivisibili con la conseguente applicazione dell'art. 2347 c.c. in caso di comproprietà, dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata ai sensi della normativa vigente.

CiviBank

La struttura finanziaria della Banca di Cividale è suddivisa in:

- azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- obbligazioni subordinate Banca di Cividale Tier 2.

4.19. Soggetti collegati e conflitti di interesse

In attuazione del Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate (Delibera 17221/2010 e successive modifiche), che riprende i principi contabili internazionali IAS 24, e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di soggetti collegati (Parte Terza, capitolo 11), la Cassa di Risparmio ha adottato un Regolamento e una Norma Operativa in materia di Operazioni con Soggetti Collegati, entrambi applicabili anche a Sparim e a Sparkasse Haus. Lo stesso regolamento è stato recepito anche da CiviBank.

Il Regolamento disciplina altresì le operazioni degli esponenti aziendali, in ottemperanza all'art. 136 TUB.

Tali normative assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate. In particolare, attraverso apposite procedure, sono definiti il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative coinvolte. In questo modo, è presidiato il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Capogruppo e CiviBank possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre operazioni, con possibili distorsioni nell'allocazione delle risorse, esposizione della Cassa di Risparmio e di CiviBank a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

4.20. Modello di organizzazione, gestione e controllo. Codice Etico e di Comportamento

Cassa Risparmio di Bolzano

A norma dell'art. 6, co. 2, del D.Lgs. 231/2001, la Capogruppo ha adottato la Policy "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001".

L'adozione e la corretta attuazione di tale modello, unitamente ad ulteriori presidi, consentono alla Cassa di Risparmio di andare esente da responsabilità amministrativa derivante dalla commissione di reati da parte di propri esponenti apicali o dipendenti a vantaggio o nell'interesse dell'impresa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Al pari della Capogruppo, anche le altre società del Gruppo hanno adottato i propri modelli di organizzazione gestione e controllo.

Il Modello è costituito da un sistema di presidi funzionali a prevenire la commissione dei reati rilevanti, tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Più nel dettaglio, il documento prevede un insieme di principi, procedure e disposizioni che regolano: (1) il funzionamento interno della Cassa di Risparmio e le modalità di gestione dei rapporti con soggetti terzi; (2) la gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione (anche solo tentata) dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

È stato istituito l'Organismo di Vigilanza che vigila sulla corretta adozione e attuazione del modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Come già illustrato, la Cassa di Risparmio ha attribuito tale funzione al Collegio Sindacale, incaricato di svolgere tale attività anche per Sparim e Sparkasse Haus.

Inoltre, in conformità con le Disposizioni di Vigilanza (Circolare 285/2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2, Sez. I) e il D.Lgs. 231/2001, la Cassa di Risparmio ha adottato la Policy "Codice Etico e di Comportamento" che definisce l'insieme dei valori ai quali il Gruppo si ispira per raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali e contiene le linee guida da osservare per una gestione aziendale sostenibile e rispettosa di tutti gli stakeholder.

Tale Policy esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e fissa specifici principi di legittimità e trasparenza.

Il Codice Etico e di Comportamento è recepito e applicato anche dalle altre società del Gruppo.

I soggetti tenuti a conoscere e osservare tale *policy* sono:

- i responsabili di funzioni direttive o di controllo (ad es., amministratori, sindaci, dirigenti);
- i dipendenti di ogni ordine e grado;
- i collaboratori e fornitori, nonché tutti coloro che agiscono in nome e per conto o nell'interesse delle società del Gruppo.

CiviBank

CiviBank ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del D. lgs. 231/2001. Si è inoltre dotata di un proprio Codice etico, recependo quello della Capogruppo, che definisce l'insieme dei valori ai quali la Banca si ispira per raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali. Tale documento è adottato in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. È pertanto strumento di governance ed è parte integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" a norma del D. lgs. 231/2001.

5. Contesto normativo esterno

Testo Unico Bancario (TUB);

Testo Unico della Finanza (TUF);

Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285/2013;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 d.d. 23/11/2020;

Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito BRRD) e Regolamento delegato n. 2016/1075 del 23/03/2016 della Commissione Europea;

CRD V;

Regolamento della Consob sulle Operazioni con Parti Correlate (Delibera 17221/2010 e successive modifiche)